consip

Spett.le

eFM S.p.A.

PEC: gare.efm@pec.it

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. b, n. 2) e n. 3) D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di un contratto per l'acquisto di sottoscrizioni software e di servizi professionali sulla piattaforma di Facility Management di Sogei – ID 2478 – CIG 9698879824. Lettera per Richiesta di offerta.

In virtù di Convenzione stipulata in data 4 febbraio 2019, la Sogei S.p.A d'ora in poi Committente ha affidato a Consip S.p.A. le attività di acquisizione delle prestazioni oggetto della presente iniziativa.

Con la presente Consip S.p.A. intende pertanto procedere, per conto e nell'interesse della Committente, all'affidamento del Contratto (di seguito per brevità anche "Contratto") avente a oggetto l'acquisto di sottoscrizioni software e di servizi professionali sulla piattaforma di Facility Management di Sogei e del MEF.

Alla stipula del Contratto si addiverrà all'esito di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. b, n. 2) e n. 3) D.Lgs. n. 50/2016.

Il Contratto verrà stipulato direttamente dalla Committente.

I presupposti che legittimano il ricorso alla presente procedura sono rappresentati nella Determina a contrarre, pubblicata sul Sito di questa stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", unitamente alla presente Lettera di invito a offrire.

In particolare, Codesta Società, come da Vostra Comunicazione del 11/03/2022 Prot. n. 12232-22 è il Fornitore esclusivo delle prestazioni *che* afferiranno al Contratto di cui in oggetto in quanto ha dichiarato:

> che l'Impresa è unica ed esclusiva detentrice del codice sorgente e del know-how necessario alla

manutenzione ed evoluzione degli ADD-ON driven per il funzionamento della Piattaforma di Facility

Management GIPI in uso a SOGEI e MEF

> che l'Impresa è l'unica, in Italia e worldwide, in possesso:

- del codice sorgente delle Estensioni Funzionali e Tecnologiche della piattaforma GIPI in uso

a SOGEI e MEF, pertanto tali estensioni sono cespiti aziendali dell'Impresa, che l'unica a

poter effettuare, sulle Estensioni suddette, la manutenzione correttiva ed evolutiva;

- del know how necessario alla configurazione delle Estensioni Funzionali e Tecnologiche di

cui al precedente punto, nonché all'erogazione di servizi professionali, quali la formazione

ed addestramento, la manutenzione evolutiva sulla piattaforma GIPI di Facility Management

in uso a SOGEI e MEF su tali Estensioni Funzionali e Tecnologiche.

Le prestazioni che codesta Impresa sarà chiamata a eseguire sono dettagliate nella presente Lettera per

Richiesta di Offerta e nei suoi Allegati. Presentando Offerta, l'Impresa ne accetta integralmente termini e

condizioni avendone preso piena visione e comprendendone appieno i contenuti.

L'acquisizione in oggetto, secondo le condizioni e le modalità meglio definite nel Contratto, consente di

soddisfare le esigenze funzionali di SOGEI.

Come meglio precisato nel Capitolato Tecnico (Allegato 10 alla presente Lettera per Richiesta di Offerta)",

con la stipula del Contratto la società aggiudicataria si obbliga a fornire i prodotti software ed i servizi di

seguito indicati:

1. Acquisto di sottoscrizioni per l'utilizzo della piattaforma di Facility Management, costituita da moduli

base out of the box e processi estesi EFM;

2. Manutenzione della piattaforma software di base, implementata sul framework Archibus, e delle

utenze correlate

3. servizio di manutenzione (correttiva e adeguativa) della piattaforma software di Facility

Management, di tutto il software sviluppato durante la fornitura, per complessivi 48 mesi;

4. progetti di implementazione "a corpo" di nuovi processi verticali/ funzionalità, le relative licenze

software e per le estensioni orizzontali su altre sedi richiesti da Sogei/MEF/PA sulla piattaforma

software di Facility Management.

- 5. servizi professionali connessi a sviluppi e manutenzione evolutiva della piattaforma di Facility Management, sulla base di eventuali esigenze di Sogei/MEF/PA, da erogare da erogare su richiesta di Sogei, secondo le modalità ed i quantitativi riportati nel presente documento;
- 6. servizi professionali connessi alla formazione funzionale e sistemistica sulla piattaforma di Facility Management e sulle sue personalizzazioni, con sessioni in aula o su piattaforma web e training "onthe-job", da erogare da erogare su richiesta di Sogei, secondo le modalità ed i quantitativi riportati nel presente documento

I prodotti software di cui alla precedente lettera a) dovranno essere corredati dalla relativa documentazione tecnica e d'uso, redatta prevalentemente in lingua italiana e le relative licenze concesse all'Amministrazione con durata perpetua, non esclusive e trasferibili.

Ferma restando la durata perpetua di tutte le licenze a tempo indeterminato installate (ove presenti) nel corso del Contratto, quest'ultimo spiegherà i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione e avrà termine allo spirare di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla "Data di accettazione della Fornitura" e, comunque, almeno fino alla scadenza del periodo di erogazione dei servizi di cui ai punti precedenti.

Le modalità di accettazione della fornitura sono dettagliatamente disciplinate nel Contratto.

Le prestazioni oggetto del Contratto saranno oggetto di verifiche di conformità da parte dell'Amministrazione, secondo modalità e termini che saranno definiti nel Contratto.

Il Contratto non conterrà clausola compromissoria.

Unitamente al contratto il Fornitore dovrà sottoscrivere il Patto di integrità allegato alla presente Lettera. Nell'ambito del Documento unico il Fornitore dovrà dichiarare di ben conoscerne il contenuto e di impegnarsi a rispettarlo.

Sogei, ai sensi e per gli effetti all'art. 4, comma 4, del D.lgs. 231/02 e s.m.i., si riserva di negoziare con il fornitore i termini di pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura; si prega, in sede di formulazione dell'offerta economica, di tenere in considerazione tale previsione.

A fronte della corretta e completa esecuzione delle forniture e dei servizi oggetto del Contratto, la Committente pagherà al Fornitore un corrispettivo contrattuale suddiviso come segue per le seguenti prestazioni:

a) Acquisto di sottoscrizioni per l'utilizzo della piattaforma di Facility Management, costituita da moduli base Archibus e processi estesi EFM; Si precisa che per i beni oggetto di fornitura Classificazione del documento: Consip Public

vengono forniti unitamente al servizio di manutenzione on site in garanzia per il periodo di

12 (dodici) mesi dalla Data di accettazione della fornitura. Successivamente il Fornitore

procederà all'erogazione del servizio di manutenzione a pagamento per i successivi 36

(trentasei) mesi.

b) Manutenzione della piattaforma software di base, implementata sul framework Archibus, e

delle utenze correlate

servizio di manutenzione (correttiva e adeguativa) della piattaforma software di Facility

Management, di tutto il software sviluppato durante la fornitura, per complessivi 48 mesi;

d) servizi professionali connessi a sviluppi e manutenzione evolutiva della piattaforma di

Facility Management, sulla base di eventuali esigenze di Sogei/MEF/PA, da erogare da

erogare su richiesta di Sogei, secondo le modalità ed i quantitativi riportati nel Capitolato

tecnico;

e) progetti di implementazione di nuovi processi verticali/ funzionalità, le relative licenze

software e per le estensioni orizzontali su altre sedi richiesti da Sogei/MEF/PA sulla

piattaforma software di Facility Management, da erogare da erogare su richiesta di Sogei,

secondo le modalità ed i quantitativi riportati nel Capitolato tecnico;

servizi professionali connessi alla formazione funzionale e sistemistica sulla piattaforma di

Facility Management e sulle sue personalizzazioni, con sessioni in aula o su piattaforma web

e training "on-the-job", da erogare da erogare su richiesta di Sogei, secondo le modalità ed

i quantitativi riportati nel Capitolato tecnico.

Il Contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in attuazione della clausola di revisione prezzi inserita nelle Condizioni

speciali del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2022.

Si precisa che trova applicazione l'art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può

essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per

l'individuazione di un nuovo contraente ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal

caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e

condizioni o più favorevoli per la Committente.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, a eccezione di quanto previsto dalla clausola contrattuale di revisione dei prezzi di cui all'art. 106, c. 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai fini della stipula del Contratto verrà richiesto al Fornitore di produrre:

i) garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati "A" e "B" al Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria definitiva" e della corrispondente Scheda Tecnica.

Dovrà tuttavia essere prodotta anche apposita appendice con la quale il Garante chiarisca che:

- per "Stazione appaltante" si intende "la Sogei S.p.a.
- all'art. 1 dello schema tipo 1.2. il punto ii) della lett. c) si intende sostituita come segue: "della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Committente per il completamento dei lavori, servizi e forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'affidatario".

La Consip ha predisposto un modello che integra le precisazioni sopra descritte (Allegato 6) da utilizzare ai fini della stipula del contratto.

La garanzia, costituita dai due schemi di cui agli allegati A e B di cui al citato decreto e dall'appendice, dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio;

- ii) polizza assicurativa conforme alle condizioni che saranno definite dal Contratto;
- iii) dichiarazione, conforme all'Allegato 3 "Facsimile Dichiarazione familiari conviventi", resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi;
- iv) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il Codice Fiscale delle persone delegate a operare su detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art.3 comma 7 della Legge n.136/2010;
- v) le dichiarazioni Anticorruzione, contenute nell'Allegato n. 8 alla presente richiesta; le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del DPR 445/2000 ed essere accompagnate, se non sono sottoscritte digitalmente, da copia dei documenti di identità dei sottoscrittori.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, resta ferma la facoltà

di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016.

FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO ISTITUITO PRESSO LA BANCA DATI ANAC

Ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della Delibera Anac n. 464, del 27 luglio 2022, pubblicata

nella GURI n. 249, del 24 ottobre 2022, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-

organizzativo ed economico- finanziario di cui ai successivi paragrafi 6 e 7, comprovabili mediante i

documenti indicati all'art. 5 e 6 della citata Delibera, avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e,

nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

In via transitoria, fino alla completa operatività del FVOE:

con riferimento all'acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti

generali non disponibili nel FVOE, Consip provvede secondo le modalità previste dall'articolo 40,

comma 1, del D.P.R. n. 445/2000;

i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel Fascicolo, dagli operatori economici, in sede

di comprova dei requisiti stessi.

L'operatore economico deve obbligatoriamente registrarsi al sistema relativo al FVOE, accedendo

all'apposito link (Servizi ad accesso riservato - FVOE) sul Portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi

contenute e dovrà, altresì, inserire in tale sede, i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3,

del Codice, così come indicati nell'Allegato n. 1 Documento Unico della procedura.

Anac rilascerà un "PASSOE" che dovrà essere prodotto dall'operatore economico a Consip in sede di

presentazione dell'offerta.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati ai

fini della comprova dei requisiti è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la

relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

Classificazione del documento: Consip Public

Versione 1 marzo 2021

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di un contratto per l'acquisto di sottoscrizioni software e di servizi professionali sulla piattaforma di Facility Management di Sogei – ID 2478 - Lettera

per Richiesta di Offerta.

6 di 17

Alla luce delle considerazioni che precedono, si invita, pertanto, codesta società a far pervenire a Consip S.p.a. a mezzo pec all'indirizzo ictconsip@postacert.consip.it, entro il giorno 05/04/2023, la propria offerta per l'affidamento del Contratto di cui in oggetto.

Nella menzionata pec dovrà essere allegato quanto segue:

(a) il Documento Unico della procedura, da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente l'attestazione del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e le ulteriori dichiarazioni riportate nel fac-simile di cui all'Allegato 1 alla presente Lettera Richiesta di Offerta (a tale fine potrà essere utilizzato il menzionato fac-simile). Il documento deve essere sottoscritto digitalmente.

La dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa dal legale rappresentante dell'Impresa o da soggetto munito di idonei poteri dell'operatore nei confronti di tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 - ossia del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (ovvero i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale, ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico, ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico), dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (come i revisori contabili e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001), del direttore tecnico e del socio unico, del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; dei soggetti cessati dalle cariche prima indicate nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e comunque fino alla presentazione dell'offerta, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti l'operatore dovrà rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2,

del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli

amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere

Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc). Si precisa inoltre che caso di società con

due soli soci (siano essi persona giuridica o fisica), in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento

(50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80 (commi 1 e 2), del

D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese per entrambi. Si precisa, inoltre, che in caso di cessione

d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno

antecedente la data la data di invio della lettera di invito e comunque sino alla data di presentazione

dell'offerta, la dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5

lett. I) del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere resa anche nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati,

che hanno operato presso la impresa cedente, incorporata o le società fusesi nell'anno antecedente

la data di invio della lettera di invito e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai

cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per

l'operatore.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, si precisa che, ai sensi di

quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett. c della L. 17 gennaio 2022, n. 238, gli operatori

economici, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, saranno

tenuti a dichiarare all'interno dell'Allegato n.2- DGUE', esclusivamente violazioni non

definitivamente accertate il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore

a 35.000 Euro. Saranno comunque valutate esclusivamente le violazioni non definitivamente

accertate che ricadano nell'ambito di applicazione del Decreto Ministero dell'Economia e delle

Finanze del 28 settembre 2022. A tale fine nel Documento unico della procedura dovranno essere

indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi),

la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5 del Codice, si precisa che la valutazione in ordine

alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante.

Pertanto, devono essere dichiarate, nel Documento unico della procedura, tutte le fattispecie ricadenti

nell'ambito di applicazione del predetto comma 5.

A tal proposito si precisa che:

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del Codice (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del Codice), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente;
- fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
- relativamente alle fattispecie di cui <u>all'art. 80, comma 5, lettere c e c-bis</u> gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3:
- tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di invio della Lettera di Richiesta di offerta, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1 del Codice,
- <u>le sentenze di condanna non definitive</u> per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;
- <u>il rinvio a giudizio o le misure restrittive</u> disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
- ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o

misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della

presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la data

di invio della Lettera di richiesta di Offerta.

relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), indicate nelle predette Linee

Guida dell'Anac n. 6:

per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste

sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di

appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la

pubblicazione del bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo

ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;

nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida

per le quali le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel

Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore,

singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento

dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di

importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono Si precisa che non verranno

tenute in considerazione e valutate da Consip contestazioni non riversate in provvedimenti

sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna

valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente

esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure

cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self

cleaning eventualmente adottate.

Il documento dovrà contenere la dichiarazione di aver preso visione e di accettare espressamente le

clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità, ivi incluse le sanzioni di cui all'art. 5 del Patto stesso

anche in relazione alle fattispecie delittuose di cui al comma 1, lettera d), punto i) del medesimo articolo.

il Fornitore è in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno (b)

rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo

Classificazione del documento: Consip Public

per Richiesta di Offerta.

alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione dell'iniziativa sarà nominato dalla Committente "Responsabile" o "Sub Responsabile" del trattamento dei dati personali per la Committente ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. In tal caso, si impegna: i) a presentare alla Committente, su richiesta, le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali sulla base di quanto previsto nell'Allegato al contratto denominato "Allegato Privacy" e ii) ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile/Sub responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare/Responsabile del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l'esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico della Committente;

(c) Passoe;

(d) Copia della procura speciale in caso di dichiarazione resa da Procuratore speciale il cui nominativo e i relativi poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A.;

(e) l'Offerta Economica (Dichiarazione di Offerta Economica) nella quale, conformemente al facsimile allegato alla presente Lettera per Richiesta di Offerta (Allegato 2), dovrà essere esplicitato il corrispettivo contrattuale globale massimo, omnicomprensivo fisso e invariabile che, a pena di esclusione, non dovrà essere superiore all'importo massimo pari ad € 5.764.219,60 (cinquemilionisettecentosessantaquattromiladuecentodiciannove/60).

Nell'Offerta Economica dovranno essere altresì esplicitati i singoli corrispettivi da cui lo stesso è composto e, segnatamente quelli specificati nel fac-simile di Dichiarazione di Offerta Economica (Allegato 2), ovvero:

- Importi per Sottoscrizioni software e relative manutenzioni (tabella 1 dell'allegato 2)

- Importi rollout spazi e risorse sulle sedi del MEF (tabella 2, 3 e 4 dell'allegato 2)
- Importi per le attività di parametrizzazione dei moduli Archibus (tabella 5 dell'allegato 2)
- Importi per le attività di configurazione della piattaforma di FM (tabella 6 dell'allegato 2)
- Importi per le attività connesse a sviluppi, MEV e Formazione sulla piattaforma di facility management (tabella 7 dell'allegato 2)
- (f) copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, della L. 23.12.2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura (CIG: 9698879824). Le modalità per il pagamento del contributo sono descritte nelle "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 gennaio 2011", consultabili sul sito A.N.AC. http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/ riscossioni.

La stazione appaltante si riserva di accertare il pagamento del contributo anche mediante consultazione della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE. Qualora il pagamento non risulti prodotto dall'operatore economico né registrato nel FVOE, la stazione appaltante richiede all'operatore economico, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

I documenti di cui ai precedenti punti *(a), (e)* dovranno essere prodotti sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare la Società.

Si precisa altresì che, in alternativa, il documento di cui al precedente punto *(d) ed (e)* potrà essere prodotto sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, con una dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale che riguardi gli elementi qui richiesti e tutte le dichiarazioni contenute nell'Allegato 1 (Documento unico della procedura), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica comporterà – in luogo della non prosecuzione della procedura – l'applicazione della procedura di soccorso istruttorio descritta nella stessa norma.

Più in particolare, in tal caso, la Consip assegnerà all'offerente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il contenuto e i soggetti

che le devono rendere. Nel caso in cui l'offerente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, la

Consip non darà corso alla procedura

Resta fermo quanto previsto dall'art. 80, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di presentazione di falsa

dichiarazione o falsa documentazione.

È designato quale Responsabile del procedimento, il Dott. Andrea Mazzi ferma restando l'applicazione

dell'art. 31, comma 10, del d.lgs. 50/2016.

Il responsabile individuato ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni

dalla legge n. 120/2020, ai fini di quanto previsto nella legge medesima è l'Amministratore delegato, che

nel rispetto delle deleghe a questi attualmente conferite, valida ed approva le diverse fasi procedurali.

Si precisa che le spese per la pubblicazione sulla GURI della documentazione relativa alla presente

procedura (in particolare dell'avviso di aggiudicazione) sono rimborsate alla Consip dal fornitore entro il

termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati

Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), Consip S.p.A.

fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di svolgimento della

procedura e propedeutico alla stipula del contratto da parte della Committente.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dalla Consip e dalla Committente, si segnala che:

i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione

all'iniziativa e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche

di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti

dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da Consip S.p.a. e trasferiti alla

Committente ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi

legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del

contratto stesso.

tutti i dati acquisiti da Consip S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel

rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali svolte dalla Società in relazione al

monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di

spesa ottenibili.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla

normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip

S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla

partecipazione all'iniziativa o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché

l'impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti a Consip, in caso di

aggiudicazione, saranno comunicati alla Committente per le finalità relative alla sottoscrizione ed

all'esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali

comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui

all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità

previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione all'iniziativa e dell'aggiudicazione.

Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd.

"sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici

e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o

perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato,

anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di gara, dal personale di altri

uffici della medesima Società che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici che si occupano

di attività per fini di studio e statistici e potranno essere:

comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o

assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per

studi di settore o fini statistici;

comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di

collaudo che verranno di volta in volta costituite;

comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica

Amministrazione per la quale Consip S.p.A. e la Committente svolgano attività ai sensi dello statuto

sociale, alla Agenzia per l'Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;

comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti dell'iniziativa nei limiti

consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla

Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Inoltre, di dati saranno comunicati alla Committente per la stipula, la gestione e l'esecuzione del

Contratto.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16,

lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il

concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone

di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet www.consip.it,

sezione "Società Trasparente" e www.acquistinretepa.it; inoltre, il nominativo del concorrente

aggiudicatario dell'iniziativa ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito

internet www.mef.gov.it.

Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in

applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del

settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere

utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per

essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come

dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione

delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma

aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

<u>Diritti del concorrente/interessato</u>

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione

appaltante e tramite essa alla Committente.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg, del Regolamento UE. In particolare,

l'interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un

trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per

conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari

cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per

determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la

cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro

trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del

regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei

termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità

giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo,

ricorso o segnalazione.

<u>Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati</u>

Titolari del trattamento sono, per le attività di rispettiva competenza, Consip S.p.A. e Sogei, con sede

legale, in Roma rispettivamente, Via Isonzo n. 19/D-E e in Via via Carucci n. 99 che hanno provveduto a

nominare i propri Responsabili della protezione dei dati.

Pertanto qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti dovrà essere

indirizzata ai seguenti indirizzi:

per Consip al Responsabile della Protezione dei dati di Consip (DPO) che potrà essere contattato al

seguente indirizzo email esercizio.diritti.privacy@consip.it. e dpo@postacert.consip.it

Classificazione del documento: Consip Public

Versione 1 marzo 2021

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di un contratto per l'acquisto di sottoscrizioni software e di servizi professionali sulla piattaforma di Facility Management di Sogei – ID 2478 - Lettera

per Richiesta di Offerta.

- per la Committente Data Protection Officer di Sogei: domiciliato presso c/o Ufficio affari legali - SOGEI

S.p.A. al seguente indirizzo: Via Mario Carucci, 99 – 00143 Roma. Al fine di agevolare il rispetto dei

termini di legge, è necessario che le richieste avanzate riportino la dicitura "Esercizio diritti ex art. 15

e ss del Regolamento UE n. 2016/679"

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del

Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto del

trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti

delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di

affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della

Consip S.p.A. o della Committente per le finalità sopra descritte.

Distinti saluti.

Consip S.p.A.

Ing. Cristiano Cannarsa

(L'Amministratore Delegato)

Allegati:

Allegato 1 - Facsimile Documento Unico della Procedura.

Allegato 2 – Facsimile Dichiarazione d'offerta economica.

Allegato 3 - Facsimile Dichiarazione familiari conviventi.

Allegato 4 – Patto di integrità Sogei.

Allegato 5 - Schema di contratto.

Allegato 6 - Facsimile Garanzia definitiva.

Allegato 7 - Condizioni di assicurazione.

Allegato 8 - Dichiarazione Anticorruzione.

Allegato 9 - Privacy SOGEI.

Allegato 10 - Capitolato tecnico.

Classificazione del documento: Consip Public

Versione 1 marzo 2021

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di un contratto per l'acquisto di sottoscrizioni software e di servizi professionali sulla piattaforma di Facility Management di Sogei – ID 2478 - Lettera per Richiesta di Offerta.

17 di 17